

*Ragion di Stato e ragion di Chiesa:  
la Riforma tridentina e il caso di Bologna*

A questo punto non ci si può limitare a considerare la commissione dell'uso dei poteri spirituale e temporale all'interno della monarchia pontificia, ma bisogna tentare di mettersi dalla parte della Chiesa, di comprendere cioè le condizioni delle strutture ecclesiastiche all'interno dello Stato papale. Porsi questo problema sarebbe forse sembrato paradossale alla nostra storiografia tradizionale: il «governo dei preti» per essa significava dominio clericale e quindi sottomissione dello Stato alla Chiesa, mancanza di tutte quelle tensioni giurisdizionali, di tutti quegli ostacoli che la Chiesa si trova davanti negli altri Stati della prima Età moderna. La realtà è un po' più complessa. Senza pretendere di fornire alcuna visione complessiva sul rapporto tra potere temporale e potere spirituale nello Stato della Chiesa, a proposito del quale non abbiamo per l'Età moderna alcuno studio su cui basarci, vorrei semplicemente porre il problema avanzando il caso di Bologna nel periodo post-tridentino come indicativo dei problemi che una diocesi dei domini papali si trova davanti nello sforzo di attuazione dei decreti conciliari di riforma. Ricerche più recenti sembrano confermare che non si tratta di un caso isolato e che anche in altre province e in altre diocesi assistiamo all'esplosione, al soffocamento o al cro-nicizzarsi di questi conflitti e di queste tensioni derivate dalla volontà dello Stato pontificio di togliere ogni auto-

\* Ho ritenuto necessario rieditare in questo capitolo alcune pagine già dedicate a questo problema nel cap. XIV de *Il card. G. Paleotti* (Prodi, c. pp. 323-388), sfondate delle note di rinvio archivistiche e delle parti più strettamente riguardanti la particolare situazione di Bologna: a questo volume mi permetto quindi di rinviare il lettore per una informazione documentaria più approfondita.

nomia all'organizzazione ecclesiastica e dalla resistenza di quest'ultima<sup>1</sup>. La conclusione di questo processo sembra però — anche se ormai al di fuori del quadro cronologico al quale ci si vuole fermare in questo capitolo — ben diversa da quella che si svilupperà negli Stati secolari nel Sei-Settecento: nei domini papali si sfugge al problema ricorrendo ad una sempre maggiore clericalizzazione dell'apparato statale (come si è già visto) quasi come una seconda struttura ecclesiastica sovrapposta alla prima dando così inizio ad una crisi che non sarà soltanto politica ma anche sociale, culturale e religiosa.

Il problema ha radici medievali sulle quali, al contrario di quanto è accaduto per l'Età moderna, possediamo studi sicuri di riferimento, almeno per il quadro istituzionale. «Nusquam melius ecclesiasticae consultiur libertati quam ubi Ecclesia Romana tam in temporalibus quam in spiritualibus plenam obtinet potestatem»: questa formula di Innocenzo III<sup>2</sup> sembra ben rappresentare la funzione dello Stato pontificio nei confronti della Chiesa agli inizi del XIII secolo, nel momento della prima strutturazione dell'apparato pubblico. Il potere temporale è finalizzato all'affermazione della libertà ecclesiastica e il potere spirituale è esercitato dai rappresentanti pontifici soltanto nella misura in cui è necessario come sostegno all'amministrazione stessa: «in fulcimentum et auxilium temporalis iurisdictionis dumtaxat et non in aliis». La distinzione teorica dei piani trova riscontro in un dualismo del sistema amministrativo e giurisdizionale: i rettori delle province hanno sotto di sé due distinti uditori «in spiritualibus» e «in temporalibus» e quando i rettori stessi saranno laici avranno accanto a sé un rettore «in spiritualibus», titolare di un potere che essi non possono esercitare<sup>3</sup>. Anche nel conferimento delle massime facoltà, come quelle dei «legati a latere» inviati con i massimi poteri in Italia dai

papi avignonesi per ristabilire l'ordine, la distinzione viene mantenuta: alla nomina a vicario generale nel temporale, con poteri simili a quelli di un viceré<sup>4</sup> si affianca l'attribuzione ai rappresentanti papali di poteri amplissimi di giurisdizione sul mondo ecclesiastico che trovano nelle costituzioni albornoziane del 1357 il loro riconoscimento definitivo<sup>5</sup>.

La storia di questa estensione, di questa concentrazione nelle mani delle stesse persone del potere temporale e del potere spirituale non ha parallelo, tra il secolo XIII e la fine del XIV in nessun Stato europeo ed è ancora tutta da indagare. Dall'esempio del ducato di Spoleto si può supporre che la delega della giurisdizione spirituale ai rappresentanti temporali del papa si sia estesa nel tempo e nello spazio sotto la pressione della realtà quotidiana, dei problemi pressanti di ordine pubblico, del moltiplicarsi stesso dei ricorsi dei chierici all'autorità civile nei confronti dei loro superiori ordinari o dei laici<sup>6</sup>.

Se con la crisi politica del periodo dello scisma e con il diffondersi della figura di un nuovo tipo di vicariato papale, mutuato da quello imperiale, che rompe il precedente ordinamento statale e affida il potere a persone giuridiche o a signori espressi dalle forze locali<sup>7</sup>, la concentrazione dei due poteri nelle mani delle stesse persone viene forzatamente meno, certo è che con la trasformazione in principato, a partire dalla metà del Quattrocento, l'intervento dello Stato nelle questioni ecclesiastiche a livello diocesano e subdiocesano assume forme nuove e

<sup>1</sup> Per Perugia cfr. Black (d), pp. 534-35.

<sup>2</sup> Cfr. De Vergottini (c), II, p. 118.

<sup>3</sup> Ermini (c).

<sup>4</sup> Glénisson-Mollat, introduzione; Mollat.

<sup>5</sup> Ermini (c), p. 627. Il libro III delle *Constitutiones* tratta appunto della giurisdizione dei rappresentanti del governo papale in materie spirituali; nel cap. I viene anche giustificata questa innovazione sulla base della necessità politica, del bene della Chiesa, degli ordini o almeno della «tolerancia» dei papi (cfr. Colliva, b, p. 607).

<sup>6</sup> Reydellet, pp. 95-96: I rettori scrivono spesso ad Avignone per ottenere il rinnovo delle deleghe «quomodo iurisdicito spiritualitatis exspiraverat, propter quod, nisi renovetur de novo, ducali curie magnum poterat periculum imminere».

<sup>7</sup> De Vergottini (b); Partner (d), pp. 327-365.

pressanti in correlazione all'ampliamento della sfera di potere e all'affermarsi del centralismo. Quando, nell'ambito della riforma cattolica, affiorano decise, anche se isolate, tendenze ad un rinnovamento della vita e della disciplina religiosa, sono i vescovi dello Stato pontificio a denunciare gli «impedimenta» che derivano alla loro azione pastorale da parte delle autorità politiche.

Già in una raccolta di «Episcoporum petitiones de impedimentis residentiae tollendis», presentata a Paolo III nel dicembre 1540, oltre alle richieste generali di togliere privilegi, esenzioni ed abusi, si faceva presente, al punto 17, la situazione particolarmente dura dei vescovi dei territori pontifici nei riguardi delle autorità politiche.<sup>8</sup>

La richiesta, riportata in epigrafe all'inizio di questo capitolo, era stata ritenuta giustificata dallo stesso Paolo III il quale l'aveva accolta, sia pur condizionatamente, nel punto 37 della bolla di riforma «in favorem ordinatum», *Superni dispositione consilii*, bolla che in realtà non venne mai promulgata.<sup>9</sup> Era stata poi inserita nel can. 20 di riforma della XXIV sessione tridentina sulla giurisdizione ordinaria dei vescovi nelle cause di prima istanza pertinenti al foro ecclesiastico.<sup>10</sup>

Legati quoque, etiam de latere, nuntii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumcumque facultatum vigore, non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem his praeripere aut turbare non praesumant, sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant; alias eorum processus ordinationesve nullius momenti sint, atque ad damni satisfactionem paribus illati teneantur.

<sup>8</sup> *Concilium Tridentinum*, IV, p. 483.

<sup>9</sup> *Concilium Tridentinum*, IV, pp. 494-95: «Quodque nostri et dictae Sedis etiam cum facultate legati de latere nuntii de his, quae ordinariis competunt, aut etiam legati, etiam de latere, necnon gubernatores et quicumque alii magistratus civitatum et locorum nobis et eidem Sedi immediate subiecti de his, quae ad iurisdictionem episcopalem spectant, se intrudere nequeant...».

<sup>10</sup> *Conciliorum Decretorum Decreta*, pp. 748-49.

È interessante che alcuni anni dopo la conclusione del Tridentino, nel 1570-71, venga compilata ancora una lunga lista di «Impedimenta» che paralizzano il governo episcopale nella diocesi di Bologna, lista del tutto analoga a quelle pre-tridentine alle quali pare direttamente richiamarsi a dimostrazione che il Concilio stesso era rimasto in gran parte senza attuazione. Gli «Impedimenta» vengono suddivisi in alcuni elenchi particolari: *ab Urbe, a principibus circumvicinis, a legato vel gubernatore, a regimine Bononiae, ab hospitalibus et piis locis, a canonicis, a regularibus*.

Numerosi e fondamentali sono in questo memoriale gli «impedimenta» che vengono denunciati come derivanti dalla Santa Sede e dai rappresentanti del governo pontificio: la giurisdizione del vescovo è menomata con l'invio di commissari speciali investiti di questioni ecclesiastiche, con la sottrazione al medesimo della collazione dei benefici e delle cause in prima istanza, con l'intervento continuo dei legati e dei governatori in problemi puramente religiosi e di disciplina ecclesiastica, con procedimenti contro i sacerdoti e perfino con interventi diretti contro il vescovo e i suoi ufficiali.

*Ab Urbe*. Si è mandato il commissario sopra li beni delle chiese enfiteutici, il che non solo è preiudicio del loro episcopale, ma contro i concili di Trento et di Ravenna, essendo già in Bologna deputati li iudici et eretto il tribunale come si sa et confermato con breve apostolico.

Il medesimo commissario è stato deputato sopra li legati pii, il che de iure et consuetudine spetta al Vescovo come protettore de poveri di Christo.

Vengono alle volte commissioni de collationi de beneficii ad altri, che al Vescovo, il che è gran preiudicio, come fu quella di Gaggio...

Si levano cause in prima istanza al foro ecclesiastico et si dà per adiuto al vicario tutta la Rota; il che contradice al concilio; però si dia adiuto uno de iudici sinodali o uno solo della Rota, o altri che convenghi col vicario.

Comettono spesso alli governatori et legati cose che spettariano totalmente all'Ordinario come ultimamente fu dell'osservanza del bando della Quaresima che ne scrissero anco all'auditor del Torone, et altre volte la cosa delli Hebrei che la commisero al

governatore et mandarono anco commissario a posta et similia. Fu già permesso al governatore altre volte che mandasse il bando generale dove si diceva dell'andare a monasteri di suore, del spasseggiare in chiesa, osservanza de le feste et altre cose che tutte spettano all'Ordinario.

Si solevano altre volte commettere *si in evidentem* a diversi dottori fatti in pregiudicio delle chiese, de quali rare volte l'Ordinario ne havea notizia; si desideraria che quelli di Roma non li concedano se prima non intendano il parer dell'Ordinario.

Altre volte vengono unioni de benefici a congregazione in grave pregiudicio del Vescovo et della città come ultimamente la pieve di Pontecchio.

*A legato nel governatore.* Mandano bandi ne quali si contengono cose ecclesiastiche spettanti all'Ordinario come de monasteri, del spasseggiare in Chiesa.

Mandano bandi che si festificano delle feste che non sono comprese nel bando del vescovo etiam a chiese de suore sottoposte al Vescovo.

Danno licenza alli canta in banchi di cantar etiam in die festo contra l'ordine del Vescovo.

Di recitare commedie et fare spettacoli etiam in die festo.

Di fare mascherate la notte dell'Epifania, et anco il primo giorno di quaresima.

Fanno sonare la campana di S. Petronio per mori contra gli ordini del Vescovo.

Danno licenze di questuare a luoghi pii.

Mandano bandi di cose etiam legieri, ne quali sono comprese persone ecclesiastiche ancora, etiam sub pena corporali.

Mandano citazioni a persone ecclesiastiche inscio episcopo per cavamenti et altre cose legieri et ancor ne vengono contra il Vescovo.

Permettono che si affiggano citazioni criminali alle porte delle chiese.

Commettono cause ecclesiastiche alli auditori secolari etiam all'autore del Torrone.

Fanno decreti alle volte contra il foro episcopale come ultimamente quello dell'abilitatione de giuramenti.

Inhibiscono spese volte il vicario del Vescovo.

Sottoscrivono alcune volte cose da stamparsi et delle stampane di vendersi, il che spetta al Vescovo e alla Santa Inquisizione.

Non solo citano preti pro informatione curiae secularis et li fanno esaminare, ma spesso anco li fanno carcerare.

Danno salvicondotti alle volte alli banditi dal foro episcopale come ultimamente a Gasparone delle Agochie.

Fanno alle volte inviare le processioni senza aspettare il Vescovo.

La situazione si era acuita con l'arrivo, alla fine del 1566, di un nuovo governatore, il genovese Giovan Battista Doria in sostituzione di Francesco Bossio che era stato viceré del Borromeo nella sua legazione bolognese<sup>11</sup>. Tutto il periodo del suo governatorato, terminato nel gennaio 1570, fu caratterizzato da una opposizione violenta all'opera del vescovo, opposizione non personale ma basata su un diverso modo di concepire i rapporti tra il governo spirituale e quello secolare. Come tutti i governatori all'inizio delle loro funzioni il Doria preparò un «bando generale» nel quale, in particolare nei punti 3, 4 e 5 (sulla disciplina e il silenzio all'interno delle Chiese, sulla clausura delle monache, sull'osservanza dei giorni festivi) si toccavano problemi sui quali il Paleotti aveva già emanato proprie disposizioni nel suo primo anno di attività episcopale.

Il vescovo scrive allora al cardinale Alciati, capo della congregazione del Concilio, per avere il parere della congregazione sulla discrepanza tra questo bando — che per caso gli era capitato tra le mani prima della pubblicazione — e le norme tridentine. Contemporaneamente scrive al pontefice che se l'atteggiamento del governatore poteva essere comprensibile in età pre-tridentina, non lo era più nel momento in cui il vescovo era presente e governava di persona il suo gregge<sup>12</sup>.

Da poi ch'io venni alla residenza di questa chiesa che piacque a V. S. ià di darmi, ho atteso ad ordinare varie cose secondo che l'odio mi ha concesso et particolarmente quelle che ella ha costituite, così del stare devotamente nelle chiese, et osservanza delle feste, et come della disciplina regolare delle monache et altre simili. È piaciuto a S. Divina Maestà con il S. mo esempio di V. Beatne di dare tale aumento a queste sante opere, quale ella potrà intendere da ciascheduno di qua. Hora poi che questi ordini a laude di Dio hanno preso assai buon corso, pare che il volere fare altre provisioni con diverse pene o modi, non possa partorire se non detrimento et però havendo designato mons. governatore

<sup>11</sup> Cfr. Katterbach, p. 97.

<sup>12</sup> G. Paleotti a Pio V, 10 maggio 1567.

di pubblicare certo bando sopra questi capi mosso come credo dall'esempio di alcuno de suoi predecessori che inanti al concilio et in absentia dell'ordinarii hanno messo mano nelle cose episcopali, mi è parso debito et scarico della mia coscienza di far sapere alla S.<sup>a</sup> Vostra acciò che quella ordini sopra ciò quello che li parerà, giudicando io per molti inconvenienti non essere cosa profittevole al fine che habbiamo circa queste opere, anzi forse repugnante alli decreti del Concilio del che me rimetto alla sacra congregazione, et a quanto parerà alla S.<sup>a</sup> Vostra di comandarmi...

Nonostante l'opposizione del Paleotti il bando fu puntualmente pubblicato dal governatore. Queste lettere non solo non ottennero alcuna risposta, ma servirono a insistere nell'ambiente curiale dubbi sulla lealtà e sull'obbedienza del Paleotti nei riguardi della Santa Sede e del pontefice. Avvertendo questo crescere di diffidenza, egli scriveva al card. Morone, divenuto dopo la collaborazione in concilio il suo principale punto di riferimento per i più gravi problemi del suo episcopato, chiedendo consiglio ed esponendo apertamente il suo atteggiamento nei confronti del pontificato di Pio V, di devozione e ammirazione personale, ma di malcontento per il comportamento dei ministri del papa e per il modo con cui i vescovi sono trattati da essi, senza alcun riguardo per la loro dignità<sup>13</sup>.

Da l'altro canto non posso negare che alcuni suoi ministri o con sinistre relazioni, o con imaginazioni senza fondamento, o come si sia, mi diano poca causa di satisfarmi di loro, et questo non è cosa nova, ma da poi ch'io venni alla residenza, continuamente sempre si è perseverato in questo o dall'uno ministro o l'altro, onde non mi è stata di molta admiratione l'intendere la interpretazione ch'è data alle mie lettere sopra quei bandi perché la vedo conforme all'altre cose. Io sono stato qui alle volte senza haver mai havuto risposta ad alcuna mia lettera tre mesi continuo; hora anchora a molte mie lettere si fa il medesimo. È vero che da un pezzo in qua mi astengo di scrivere più che posso. Ad alcune altre poi con che parole rigide mi sia stata data risposta, tuttavia si può vedere et leggere. Lasso stare che ogni relatione che viene fatta costi o di me o di mie administrationi in male subito vedo che è appresa senza pure intenderne da me il fatto, come se

<sup>13</sup> G. Paleotti al card. Giovanni Morone, 7 giugno 1567.

io non attenda qui ad altro che a male operare, et dove nell'altre città si suol pigliare informazioni di cittadini dal vescovo, qui tocca al vescovo sempre a difendersi, né mai gli è dimandata informazione pur di se stesso. Quando io ho scritto de i bandi di simili cosa l'ho fatto mosso puramente dal debito mio et con consiglio, et tuttavia che mi ricordo haverlo fatto, ne sento consolatione nell'animo parendomi haver soddisfatto all'ufficio mio deducendo le cose a notitia, et rimettendo la deliberatione con ogni sommissione a superiori...

La situazione si aggravò sempre più nel secondo semestre del 1567 e nei primi mesi dell'anno seguente. Il governatore non si limitò infatti a enunciazioni legislative, come quelle contenute nel bando emanato, ma tradusse queste in provvedimenti concreti lesivi non solo della giurisdizione del loro episcopale ma dell'autorità stessa del vescovo. Già nell'aprile del 1567 aveva fatto incarcerare — non si conoscono i motivi — il notaio episcopale che redigeva gli atti delle visite; nei mesi successivi si susseguirono ordini di carcerazione di chierici, sequestri di beni ecclesiastici e di pagamenti, avocazioni di cause dal tribunale ecclesiastico a quello civile, inibizioni ai ministri della curia episcopale a non procedere in questioni ecclesiastiche e spirituali, permessi di frequentare monasteri di monache in deroga alla clausura, indizii di processioni (questione non puramente formale essendo le raccolte di elemosine per monasteri e luoghi pii legate principalmente alle processioni).

Nel marzo del 1568, partecipando con interesse all'inizio dei conflitti giurisdizionali in Milano, il vescovo di Bologna si confidava con il Borromeo sull'intollerabilità della situazione in cui anch'egli veniva a trovarsi<sup>14</sup>.

...non mi abbandonò con le sue sante orationi, essendone ogni ora più bisognoso, non solo per questo peso ordinario et troppo grave alle mie spalle, come per altri accidenti che in mille modi cercano di allontanarmi di qua, et io desidererei pur servire Sua Divina Maestà in questo luogo, dove mi ha chiamato, sin che posso et ad essa piaccia.

<sup>14</sup> G. Paleotti a Carlo Borromeo, 3 marzo 1568.

Nel maggio successivo il Paleotti si reca al concilio provinciale di Ravenna: al suo ritorno trova moltiplicati i decreti e le esecuzioni contro gli ecclesiastici ed è impedito ad applicare gli stessi decreti del concilio provinciale. Mentre di questo informa il metropolita e arcivescovo di Ravenna, Giulio della Rovere, chiedendo anche notizie delle relazioni esistenti in quella diocesi tra l'ordinario diocesano e il presidente della Romagna, rappresentante del governo pontificio, e invocando pure un suo intervento presso la curia, sottopone come l'anno precedente il problema alla congregazione del Concilio. Dapprima informa particolareggiatamente il cardinale Alciati della situazione bolognese perché ne riferisca in congregazione e la sottoponga a discussione. Questi risponde invitando a cercare un compromesso con il governatore; il Paleotti riscrive il 9 di giugno riferendo sul fallimento del suo tentativo di compromesso: il governatore non ha accettato due soluzioni proposte, cioè di non fare nei bandi menzione particolare degli ecclesiastici usando parole generali comprensive di tutti o di far pubblicare bandi specifici contro gli ecclesiastici dalla curia vescovile, «dicendo che suoi predecessori hanno fatto altrimenti et che si trova come in questo possesso, et che questo è un impedire il governo di questa città»; la congregazione sapeva che il vescovo non vuole intralciare per nulla il governo civile «bastando a me d'haver fatto sapere quel che mi occorre per la iurisdizione episcopale et li decreti del Sacro Concilio rimettendomi nel resto liberamente a quanto mi sarà comandato non premendo io in questo se non quanto parmi che ricerchi il debito mio, sì come voglio anco credere che medesimamente facci mons. governatore per conservazione dell'ufficio et autorità sua». Nel silenzio della congregazione e continuando il governatore a sostenere il potere secolare e il Paleotti ad appellarsi alla riforma tridentina senza che la questione facesse un solo passo avanti, il vescovo scriveva ancora alla fine di giugno al cardinale Alciati non limitandosi a riproporre il problema generale ma inviando alla congregazione, per

ottenere più facilmente risposta, una serie di quesiti compilati secondo la prassi dei tribunali ecclesiastici:

Ut tollantur omnes occasiones quae saepe contingunt, disputandi inter officiales Ill.mi episcopi Bononiensis et R.mi gubernatoris, et ne iurisdictiones invicem confundantur, atque omnia quiete petgantur, supplicatur declarari ab Ill.mis DD.VV. an infra scripta pertineant ad auctoritatem D. Gubernatoris, pro ut R.ma D.sua pretendit et facit:

- 1º Quia precipit quandoque aliquos dies publice festiciari, qui non sint de precepto ecclesiae, nec de consuetudine civitatis, etiam ad instantiam monialium, et ignorante vicario et quandoque etiam contra prohibitionem factam ab eodem vicario.
- 2º Fiant citationes et executiones contra regulares et clericos sub variis poenis, et vocantur ad tribunalia secularia, non admoniti prius ipso vicario episcopi, qui eodem modo cogeret illos ad satisfaciendum, id quo de iure tenetur si esset premonitus; fiant etiam citationes et protestationes de mandato gubernatoris contra personam Ill.mi episcopi, illo nullo modo premonito.
- 3º Fiant proclamata et banda, ex diversis causis et plerique levibus contra ecclesiasticas personas et quandoque apponuntur poenae etiam corporales.
- 4º Dat quandoque facultatem quaerendi elemosinas per dioecesim Bononiensem sine licentia vicarii mandando eas colligi sub diversis poenis pro personis, et locis subiectis episcopo et eo inconsulto.
- 5º Committit causas ecclesiasticas appellationum interpositarum a sententia vicarii auditoribus suis laicis, et causas etiam introductas contra clericos et quandoque advocat commissas, et inhabet et alia huiusmodi multa.
- 6º Affiguntur citationes pro causis criminalibus, etiam ubi agitur de poena mortis, valvis parochialium ecclesiarum in dioecesi, in quibus solebantur apponi tantum bullae indulgentiarum et iudicii et similes.
- 7º Permissi fuerunt saepe recitatores comediarum, circulatores, prestigiatores et cingari, et alii similes tam festis quam aliis diebus reclamante etiam vicario.

Inserito nel foglio contenente questo documento è un piccolo biglietto autografo del Paleotti che manifesta la sua linea difensiva nella causa che egli propone alla congregazione:

Advertatur ad bullam Pii 4 in qua reducit omnes facultates, privilegia et mare magnum et similia ad limites concilii Tridentini. Et consideretur pro dubiis quae transmittuntur.

È un richiamo alla bolla *In principis apostolorum sede* del 24 febbraio 1565, bolla che rappresenta forse il più alto punto di aderenza del papato al Tridentino con la cassazione di tutti gli atti emanati da Pio IV stesso e dai predecessori, in favore di qualunque persona od ente, che fossero in contrasto con le norme del concilio<sup>15</sup>. In realtà questa adesione era stata certamente indebolita dalla successiva bolla di Pio V del 16 maggio 1567 *Etsi mendicantium ordines*, nella quale il papa domenicano restituiva agli ordini mendicanti gran parte dei privilegi e delle esenzioni del passato<sup>16</sup>. Infatti, anche se si trattava solo del rapporto tra vescovi e regolari, in realtà era un primo grave colpo inferto in generale ai poteri dei vescovi come erano stati delineati nel Tridentino.

È facile quindi capire come la reazione di Roma alle richieste del Paleotti fosse ancora più rigida del passivo silenzio dell'anno precedente. Non ci si limita a non rispondere, a rifugiarsi nelle insinuazioni e alla diffidenza, ma si passa a rimostre dirette per il ricorso alla congregazione del Concilio e all'approvazione aperta dell'operato del governatore. Ciò si verifica sia in un colloquio tra il cardinale nipote Bonelli e l'agente del Paleotti a Roma, Luigi Amorini, avvenuto ai primi di giugno del 1568, sia con una lettera diretta dallo stesso Bonelli al governatore Doria «la quale è una canonizzatoria delli meriti et virtù sue in proposito di questi bandi dicendoli che N.S. vuole che habbia la medesima, et maggiore autorità

<sup>15</sup> *Magnum Bullarium Romanum*, VII, pp. 277-79 (La bolla è posta in appendice anche a varie edizioni dei decreti tridentini): «...quod eadem omnia et singula privilegia, exemptiones, immunitates, facultates, dispensationes, conservatoria, indulgentia, confessionalia, mare magnum et aliae gratiae in his omnibus et singulis, in quibus illa statuta et decretis concilii huiusmodi contrariantur, ipso iure revocata, cassata et annullata. ac ad ipsius concilii terminos atque limites reducta sint et esse censentur; nec quicquam adversus ipsa decreta et statuta, quominus ubique et apud omnes observentur, in aliquo suffragari posse, sed ea penitus haberi et reputari debere, ac si nunquam emanassent, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus, ac etiam statutum et ordinamus...».

<sup>16</sup> *Magnum Bullarium Romanum*, VII, pp. 573-584.

de suoi predecessori, et che pubblici quanto le pare, et che tenerà memoria del valor suo...», come riferisce il vescovo al suo agente allegando una lunga lettera da consegnare personalmente al cardinale Bonelli dopo averla sottoposta al giudizio del Morone. In questa lettera il vescovo cerca anzitutto di togliere qualsiasi ombra di discordia personale nel contrasto tra lui e il Doria, il quale del resto dal Paleotti stesso ha ricevuto gli ordini minori e l'ordinazione sacerdotale: si tratta di un «disparere di giudizio, come accade tutto il giorno in ogni collegio e congregazione del mondo», dispare aggravato dagli ultimi atti del governatore contro gli ecclesiastici e dal fallimento di ogni compromesso; il vescovo responsabile dei suoi poteri di fronte al Tridentino e al recente concilio provinciale di Ravenna si è rivolto alla congregazione del Concilio, dopo aver informato il metropolitano, non per ribellione, ma per sapere che cosa avrebbe dovuto fare secondo il proprio dovere<sup>17</sup>.

...et V.S. Ill.ma considererà quante volte mi è accaduto sin hora di scrivere a lei, alla Sacra Congregazione per cose tutte pertinenti alla iurisdizione mia, hora con religiosi, hora con preti et monache, hora con li S.ri Quaranta, hora con altri potrà vedere che nel medesimo modo ho proceduto; hora in questo non so vedere perché simili officii debbano essere rappresentati, et creduti così sinistramente che si faccia per ragni, altrimenti seria un mettere in desperatione li vescovi, et in preda de secolari et de magistrati, che non potessero dire la ragione sua, né posso credere che questo sii d'intentione di N.S.re perché quando un Vescovo scrive delle cose occorrente a S.S.ta o alla Sacra Congregazione come ho fatto io, non conosco che errore possa essere questo, et perché più tosto non debba essere grandemente commendato sebbene avesse il torto in quello che pretende...

Se un anno prima la situazione appariva difficile ma circoscritta prevalentemente ad opposizioni nate nell'ambiente bolognese, che intralciavano sì ad ogni passo la riforma ma non la paralizzavano del tutto, provocate dai ministri ma non coinvolgenti la responsabilità di Pio V,

<sup>17</sup> G. Paleotti al card. Michele Bonelli, giugno 1568.

ora con la chiara, precisa e diretta presa di posizione del pontefice si rivelava assolutamente insostenibile impedendo concretamente qualsiasi appello alla Congregazione e tramite questa, al Tridentino. Ciò non implicava solo difficoltà di rapporti tra potere spirituale e temporale, ma privava il vescovo di ogni effettiva autorità e potere sul clero ed i fedeli, impedendo qualsiasi riforma. Gli oppositori alla riforma, vedendo che Roma dava sempre torto al vescovo, si facevano più audaci: «scorgendo che l'autorità mia viene ogni di diminuita, et tanto più si fanno scorrettii», scriveva il Paleotti<sup>18</sup> aggiungendo di non saper più che dire o che fare e di trovarsi così costretto all'immobilità: «... V'havrei d'aggiungere che le cose qui della nostra Chiesa così materiale come spirituale stanno pur nei termini de prima come se non fusse fatto Concilio...»

Come se non fusse fatto Concilio. Sono press'a poco le stesse parole che egli riprende alcuni giorni più tardi nella lettera, già riportata, a Carlo Borromeo, nella quale veniva affermata, accanto all'analisi della disastrosa situazione finanziaria, la radicale impossibilità di ogni azione di riforma («... ogni giorno ricorrono a Roma, né so che mi fare, perché mi trovo come tronche le braccia, et dove si deveria procedere oltre nella riforma; vedendomi le persone trattato in questo modo, pigliano ardire ad ogni malitia») e la decisione di recarsi a Roma per sciogliere questi nodi. La risposta positiva di Carlo Borromeo, il quale precedentemente si era sempre dichiarato contrario a qualsiasi abbandono anche temporaneo della residenza, fa proprio perno su questo motivo affermando che il viaggio a Roma del Paleotti può essere utile non solo per la Chiesa di Bologna ma per la riforma della Chiesa universale:

... possiamo sperare che questa sua andata gioverà non solo al particolare della sua Chiesa, ma all'universale degli altri vescovi residenti, poiché N.S. intendrà da lei molti impedimenti et disturbi che patiscono in far l'offitio loro, et sarà fatto capace

<sup>18</sup> G. Paleotti a mons. Alfonso Binarino, 3 luglio 1566.

della verità, che forse per indirette vie fin qui gli è tenuta nascosta.

Alla fine di luglio, con l'approvazione del Borromeo ed in seguito a ripetute sollecitazioni del cardinale Morone, il vescovo di Bologna chiede al pontefice il permesso di recarsi a Roma alla fine dell'estate per ritornare poi alla residenza prima dell'inizio della quaresima del 1569.

Pio V decise la costituzione di una commissione per lo studio del problema composta dal vescovo di Bologna stesso e dai cardinali Francesco Alciari e Giovan Paolo Chiesa, riservandosi personalmente la decisione definitiva sulle questioni esaminate. Su queste basi, scrive il Paleotti al Borromeo confermando che la sua impostazione non è circoscritta ai problemi bolognesi, è possibile sperare di raggiungere una chiarificazione dei rapporti tra i due poteri utile non solo per i vescovi dello Stato della Chiesa, ma per tutti i vescovi degli Stati secolari<sup>19</sup>.

I principi a cui si appella il Paleotti nella sua linea difensiva sono sostanzialmente quelli già da lui espressi nel ricorso inviato da Bologna alla congregazione del Concilio, presentati con maggior forza in un breve memoriale: le potestà dei legati sono tradizionalmente ampie, anche nei riguardi delle cause ecclesiastiche e spirituali, ma quelle dei governatori sono sempre state interpretate come ristrette al governo temporale; anche se la loro interpretazione poteva essere stata un tempo estesa nel

<sup>19</sup> G. Paleotti a Carlo Borromeo, da Roma 8 gennaio 1569: «Da poi ch'io sono qui, più volte mi sono doluto, ma con poco frutto, dell'i molti aggravii et usurpationi, che si fanno della iurisdittione episcopale dalli governatori di S.S.à nello Stato ecclesiastico contro li decreti del concilio et bolle apostoliche; pur affine è piaciuto a S. Beate di commettere a dui cardinali et a me che insieme ci consideriamo... Sopra di che io ho messi insieme alcuni capi, quali ho havuti in facto con nostro governatore a fine che di questi, con altri che si agguingeranno, se ne havesse a fare una ordinatione chiara da N.S. di quello che havesse da osservarsi in tutto lo Stato ecclesiastico et si levasse l'altercatione continua, che dura tra questi governatori et li vescovi, potendosi anco sperare che simile ordine non potesse essere se non di giovamento alla iurisdittione dell'i altri vescovi nello Stato di secolari...».

sensu più ampio, ora esse devono esercitarsi nei limiti fissati dal Tridentino:

Sed quomodocumque eorum facultates olim se habuerint et illi eas exercuerint, clarum est ex concilio Tridentino eas contra ordinationes in causis ibi expressis non admitti, nisi specialiter Sancti-  
tas Sua derogat concilio Tridentino, quod loquitur in speciem de facultatibus quae illis concedi solent, et illas moderatur. Ad haec accedit bulla Pii 4 de anno 1565 martii, redigens omnia privilegia, facultates et similia ad limites Concilii, prout in ea.

A dimostrazione di questa affermazione il Paleotti allega l'esplicita condizione posta nelle facoltà concesse al Borromeo anni prima, all'atto della sua nomina a legato di Bologna, di esercitarle «iuxta tamen decreta concilii Tridentini quibus nullatenus intendit derogare». Sul problema delle facoltà dei legati pontifici si ritornerà più avanti: in questo momento il Paleotti non pensava che anche questa limitazione delle facoltà nei termini fissati dal Concilio potesse, almeno dal punto di vista teorico, essere messa in discussione, come accadrà invece più tardi; egli voleva che fosse chiaro l'ufficio dei governatori come puramente temporale e ne fossero ben specificati i limiti nel rispetto del Tridentino.

Questa impostazione di principio contrastava con l'indizio che Pio V aveva voluto dare alla questione. Occorre infatti sottolineare che il papa aveva già escluso dal giudizio su di essa, non senza intenzione, l'organo costituzionalmente competente a giudicare problemi relativi all'attuazione del Tridentino, cioè la congregazione del Concilio. La formazione di una commissione consultiva particolare e l'avocazione a sé della decisione finale erano una chiara manifestazione della volontà di non porre il problema in termini generali, ma su di un piano giuridico-politico più particolare. Secondo questa linea Pio V ascoltando i punti controversi, fissati dai tre cardinali, ai primi del febbraio 1569, espresse la propria decisione, non sul piano dei principi, ma sul piano del compromesso, venendo in gran parte incontro alle richieste del Paleotti, ma cercando di mantenere i problemi nei limiti del caso con-

creto rappresentato dalle controversie bolognesi. Il documento presentato dalla commissione al pontefice, stilato in 22 punti, *Consideranda pro episcopis et gubernatoribus in statu ecclesiastico*, con le decisioni espresse «viva voce» da Pio V riportate in margine, rappresenta il risultato — almeno in linea teorica, poiché nella realtà le cose andranno poi diversamente — della missione romana del Paleotti ed anche la chiave per capire la posizione del pontefice rispetto ai problemi proposti:

Indictio ad episcopum, executio spectat ad utrumque

1 - Videtur convenire, quod gubernatores in statu ecclesiastico non possint iubere ullos dies publice festificari qui non sunt de precepto ecclesiae, sed hoc spectet ad episcopum.

Servetur Concilii decretum, nisi in causis delegatis ei a papa

2 - Quod in civilibus non fiant ad illas citationes nec executiones contra ecclesiasticas personas, nisi requisito prius episcopo et eo negligente, iuxta decretum Concilii.

Remittatur ad episcopum nisi in casibus iure permissis atque in atrocioribus

3 - Quod in criminalibus possint procedere contra clericum si inventiatur in habitu laicali in crimine, donec constet legitime eum talem clericum esse qui gaudet privilegio fori, et tunc remittatur ad episcopum.

In causis haeresis, ecclesiasticis et mixtis possunt affigi in aliis non possunt

4 - Quod citationes criminales non affigantur valvis ecclesiarum.

In respicientibus universale gubernum comprehendantur etiam ecclesiastici de consensu episcopi, et in exequentibus in particularibus banorum executio remittatur episcopo. Tamen clarius intelligendum a S. mo

5 - Quod proclamata et banna generalia quae ab his fiunt non nominent ecclesiasticas personas, aut si illae nominandae sunt, addatur de consensu episcopi, et in procedendo deinde servetur decretum concilii de quo supra.

Possunt committi etiam laicis ad referendum gubernatori

6 - Causa appellationum ecclesiasticarum si sint ab iis committendae, committentur deputatis in synodo iuxta decretum Concilii.

Servetur decretum Concilii

7 - In causis ecclesiasticis non inhibeant, nec advocent commissas, aut alia ratione se ingerant, nisi post diffinitivam iuxta Concilium et quatenus id habeant in facultatibus.

Placet, nec episcopus ipse id committat nisi pro pauperibus civitatibus et dioecesis

8 - Non possint dare licentiam questuandi alicui, nec colligendi elemosinas per civitatem aut dioecesim sub quocunque pretexto inscio episcopo.

Episcopus etiam datam ab illis rescindat; in aliis diebus gubernatores eos non admittant

9 - Diebus festis non dent licentiam recitandi commedias nec circulatoribus, nec prestigiatoribus aut similibus. De aliis diebus cogitur.

Servetur consuetudo

10 - Gubernatores qui non sunt episcopi non benedicant incensum in missa, nec circulum faciant cum canonicis.

11 - Facultates quae illis concedi solent, declaratur expresse quod intelliguntur reductae ad limites Concilii iuxta bullam Pii 4 ut non liceat illos excedere, nisi specialiter aliud mandaverit Sanctitas Sua iuxta negocia occurrentia.

Ad fenestras quandoque volunt; intus autem conveniant cum gubernatore

12 - Episcopi possint semel singulis mensibus visitare omnes carceratos, ingrediendo carceres cum praesentia aliquorum sacerdotum seu religiosorum, quorum aliqui sint deputati ab ipso gubernatore, et providere ne carceratis desint necessaria in spiritualibus et temporalibus.

Placet

13 - Coniunctim episcopi et gubernatores moderentur excessus pomparum, et superfluum luxum populorum in victu et vestitu.

Placet

14 - Processiones publicae in quibus convocatur clemus non indicantur a gubernatoribus sed ab episcopis, et gubernatores ipsi ab episcopis invitati ad eas accedere debeant nisi ex legitimo impedimento.

15 - Moneantur etiam gubernatores ut quo frequentius possunt sacris congregationibus, et divinis officiis in ecclesiis intersint, quoniam illorum exemplo et magistratus civitatis et reliquus populus ad religionem magis excitatur.

Placet

16 - Item moneantur ut ab episcopis requisiti in his quae spectant ad inducendos bonos mores in populo et corrigendos abusos, seu ad augendam devotionem, pietatem, cultum divinum et religionem, operam suam et auxilium prompte efficaciterque impertiant.

De ingressu nihil caveatur; de capiendoprou de iure

17 - Executores et biroarii gubernatorum non ingrediantur ecclesias cum scloppis, balistis, et armis hastatis; nec etiam aliquem capere aut detinere possint nisi in casibus iure permissis, aut de speciali mandato S. mi D. Nostri.

Permittitur inspicere, sed non exhumari, nisi de licentia episcopi

18 - Corpora occisorum quae iam sunt illata in ecclesiam, non possint de mandato gubernatorum expoliari aut detegi pro inspicendis vulneribus minusque exhumari nisi de licentia episcopi.

Anatomia haec nullo modo permittatur

19 - Pro faciendae etiam anatomiae corporis humani, causa studiorum, requiratur licentia episcopi.

Servetur decretum concilii

20 - Non liceat gubernatoribus celebrare missas nec in palatio nec in alio loco non consecrato, nisi prius visitetur et approbetur ab ordinario.

Servetur bulla

21 - Causae hebraeorum et excessus pertineant ad forum episcopi iuxta bullam S. mi D. Nostri, nec gubernatores in his se ullo pacto interponant.

22 - Quae dicta sunt de gubernatoribus, eadem locum habeant in quibuscunque aliis officialibus secularibus, nisi specialiter aliud in mandato habeant a S. mo D. Nostro.

Consideretur etiam an adhibenda sit aliqua distinctio inter gubernatores et vicelegatos et an episcopi qui sunt cardinales debeant frui aliquo maiore privilegio cum sint corporis papae et praesentem quando resident. De praecedentia etiam inter eos consideretur quod observandum sit.

Il vescovo di Bologna non poteva essere entusiasta dei risultati ottenuti, ma solo moderatamente soddisfatto. Punti essenziali come ad esempio quelli relativi alla necessaria rivalutazione della funzione dei giudici sinodali, al diritto d'asilo venivano risolti negativamente. Non si aveva soprattutto alcuna risposta al punto n. 11 implicante l'affermazione generale della subordinazione delle facoltà dei governatori — cioè in effetti di tutte le autorità dello Stato secolare pontificio, tranne il pontefice e i suoi legati — alle norme Tridentine: secondo l'impostazione che Pio V aveva dato alla commissione, anche queste ultime decisioni evitano, come si è detto, di toccare il problema generale dei rapporti tra vescovi e autorità secolari per fare solo riconoscimenti e concessioni particolari. Questa è in sostanza anche l'impressione che il Paleotti comunica al Borromeo alla vigilia della sua partenza da Roma: non parla più dei problemi dei vescovi dello Stato pontificio, o ancor più in generale dei vescovi residenti, come nelle lettere precedenti, ma si dichiara soddisfatto dell'atteggiamento del pontefice nei suoi riguardi, dei poteri speciali per la riforma ricevuti con brevi particolari, e del chiarimento dei punti controversi con il governatore, chiarimento che dava speranza di una maggiore tranquillità per l'avvenire.

Purtroppo anche questa speranza si dimostrò presto infondata. Il vescovo appena ritornato a Bologna trasmise al governatore, secondo l'ordine ricevuto dal pontefice, una scrittura che riportava in 14 punti le decisioni di Pio V lasciando da parte le questioni rimaste irrisolte, ambigue o inattuali, come egli scriveva trasmettendone copia ai cardinali Alciari e Chiesa.

Ma non era certo sui particolari che si appuntava l'attenzione del governatore: il fatto era che egli negava qualsiasi validità a quel documento e si faceva forte di approvazioni ricevute direttamente da Roma.

A questo punto il vescovo si sentì colpito anche personalmente, quasi beffato. Scrive ai cardinali Chiesa ed Alciari raccontando dettagliatamente gli avvenimenti e chiedendo un loro provvedimento immediato, essendo essi garanti delle decisioni pontificie, per eliminare lo scandalo insopportabile. Comunica l'avvenuto al cardinale Morone con accorate parole, chiedendo il suo intervento in forza dell'autorità e del prestigio di cui gode — con indiretto richiamo alle funzioni di presidente svolte in Trento — per difendere la sua autorità episcopale e chiarire le ragioni dell'opposizione pontificia. Chiede direttamente questo chiarimento anche a Pio V «... quando questo sia mente della S. ta V. io taccio et solo la prego a chiammi bene del modo che ho da tenere per l'avvenire, che sempre l'obedirò; quando ancho sia altrimenti la supplico humilmente di fare quella provvisione che si aspetta dal sapientissimo iudicio suo... »<sup>20</sup>. Se il tono della lettera al pontefice è forte ma ad un tempo umile e devoto, il breve biglietto che egli indirizza al responsabile del concreto governo dello Stato della Chiesa e della politica ecclesiastica del papato, il cardinale nipote Michele Bonelli, mette a nudo la tensione spirituale del vescovo di Bologna con una forza che trova il proprio limite solo in un sofferto e ad un tempo sferzante richiamo alla carità cristiana<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> G. Paleotti a Pio V, 4 maggio 1569.

<sup>21</sup> G. Paleotti al card. Michele Bonelli, stessa data.

De modo che habbia tenuto mons. governatore meco nonostante gli decreti del Concilio et ordini espressi di N.S., V.S. Il ma ne sarà raguagliata dall'ill.mo Card.le Chiesa, et perché alcuni indicano che ciò naschi per lettere di V.S. Il ma che fomentino detto monsignore in questi suoi modi, però io la supplico per carità cristiana, se non per altro, che mi chiarisci bene il fatto facendomi sapere se tiene alcuna sinistra opinione di me, ch'io sono per giustificarla, altrimenti ch'ella voglia pigliare tal ordine in questa materia ch'io possi esercitare l'ufficio mio con quella autorità, et dignità che si conviene.

Anche queste prese di posizione non ebbero alcun effetto. Nulla poté fare il cardinale Morone: nonostante la sua autorità e il prestigio di cui godeva sul piano personale, la sua posizione durante il pontificato di papa Ghislieri — colui che era stato a capo del S. Ufficio durante il suo lungo imprigionamento in Castel Sant'Angelo e il processo per sospetta eresia sotto Paolo IV — era isolata, senza una vera possibilità di incidere nelle decisioni più importanti. La nomina dei cardinali Alciati e Chiesa come garanti dei patti stabiliti dal papa si era risolta in un completo insuccesso perché aveva svuotato di autorità l'organo ecclesiastico costituzionalmente competente, cioè la congregazione del Concilio, sostituendo ad essa non un altro organo, ma singole persone incapaci, per la loro stessa posizione, non solo di decisioni autonome, ma della stessa possibilità di interventi diretti nella questione: inutilmente ad essi ancora nel giugno successivo il Paleotti riscrisse che il governatore continuava ad ignorare volutamente la validità delle decisioni pontificie «et a certo modo se ne ride»; la loro unica possibilità consisteva in una perorazione della causa del vescovo presso il cardinale Bonelli e il pontefice: non sappiamo se ciò si sia concretamente verificato; se lo fu non ebbe certo il potere di raggiungere un qualsiasi effetto, sia pur minimo.

L'ultimo tentativo che il Paleotti decise di compiere fu quindi di chiedere l'intervento di una persona nella quale Pio V poneva la massima fiducia, una delle poche persone che potevano influire direttamente sull'animo del pontefice.

ce, il riformatore di Roma e collaboratore del Borromeo, Nicolò Ormaneto<sup>22</sup>:

Se V.S. non si piglia a cuore questa causa, et procuri con N.S. ch'io possi esercitare l'ufficio mio con dignità conveniente, et in modo chiaro ch'ogni giorno non habbi a disputare et così poco siino prezzate le ragioni mie, senza poterne io sapere la causa, non so che mi fare alla *residencia*, et mi stupisco ch'a simili cose non si facci provvisione non domandando se non il giusto.

Nessuna iniziativa, nemmeno quest'ultima, riuscì a modificare la situazione o anche solo ad ottenere un chiarimento. Posto così di fronte ad una decisione ultima il Paleotti non pensa più ad una rinuncia alla sua Chiesa, ma ad una passività che gli permetta la sopravvivenza: ha fatto tutto il possibile per la difesa dei diritti episcopali — scrive nel luglio 1569 a diverse persone — ma contro ogni giustizia essi sono stati conculcati: in questo egli non può che vedere un piano misterioso di Dio alla provvidenza del quale, anche per consiglio di persone spirituali, è deciso a rimettersi totalmente senza prendere più alcuna iniziativa. Gli stessi concetti egli ripete più volte al cardinale Alciati, che continua a sostenerlo e ad esortarlo a portare avanti la sua causa: confessa da ultimo che, anche nel caso di un riconoscimento dei suoi diritti — in realtà inattuabile — il governatore avrebbe avuto sempre il potere di rendergli la vita impossibile perché nell'opera quotidiana di governo pastorale è sempre necessario avere a che fare con il governatore, specialmente negli anni, come quello in corso, di carestia e di miseria del popolo: per questo il vescovo ha giudicato essere meglio «bever questo amaro».

Di questi «amaro» il vescovo di Bologna doveva berne diversi negli anni successivi e tanto difficili da sopportare che spesso egli fu costretto ad uscire, nonostante ogni sua precedente asserzione, dalla sua posizione passiva per difendere il residuo di autorità che gli restava. Ne diamo qui solo gli esempi più significativi.

<sup>22</sup> G. Paleotti a Nicolò Ormaneto, 11 giugno 1569.

Anzitutto l'invio da Roma di commissari apostolici con poteri speciali. Di quello inviato dalla Camera per l'imposizione e la esazione della decima sul clero bolognese e di quello sugli ebrei non possiamo parlare, per brevità; diamo solo, come esempio, il caso del commissario inviato dalla Camera apostolica per la revisione delle alienazioni e delle concessioni in enfiteusi dei beni ecclesiastici. Non vi è qui la possibilità di affrontare il problema del depauperamento della proprietà ecclesiastica e del suo passaggio in mani laicali in epoca pre-tridentina, sia mediante alienazioni parzialmente o totalmente falsificate, sia con locazioni *ad longum tempus* tramutantesi spesso in proprietà con il possesso continuato: la corruzione, il nepotismo tendente a trasformare i beni ecclesiastici in patrimonio familiare avevano provocato un sistematico saccheggio delle proprietà della Chiesa<sup>23</sup>. Il Tridentino si era posto questo problema comminando la scomunica contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici e incaricando i concili provinciali di stabilire il modo con cui attuare la revisione delle locazioni enfiteutiche avvenute negli ultimi trent'anni<sup>24</sup>. Su questa base il concilio provinciale di Ravenna aveva deciso la formazione in ogni diocesi di un tribunale per la revisione di simili cessioni, tribunale che doveva essere composto dal vicario generale, da un canonico eletto dal capitolo della cattedrale e da un sacerdote eletto dal clero<sup>25</sup>. Nonostante le forti opposizioni che naturalmente si formarono in ambiente laico contro questa decisione, il Paleotti istituì, secondo i deliberati del concilio provinciale, nel sinodo diocesano successivo convocato nel giugno 1569, un tribunale che iniziò subito la sua non facile attività. Nel maggio 1570 Pio V confermò i poteri di questo collegio giudicante con un breve apposito contenente la facoltà esplicita di rivedere tutte le alienazioni

<sup>23</sup> Cfr. Cipolla, pp. 317-27.

<sup>24</sup> Sessione XXII *de ref.*, c. II; Sessione XXV *de ref.*, c. 13 (*Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, pp. 717, 767-768).

<sup>25</sup> Mansi, 35, pp. 637-39: «De rebus ecclesiasticis non usurpandis ac male alienatis recuperandis».

e le cessioni enfiteutiche. Forti di questa approvazione pontificia i giudici presero nuovo slancio nella loro attività intimando le denunce e comminando pene. A questo punto, in piena contraddizione con la conferma concessa, da Roma venne inviato un giudice commissario straordinario, Antonio Ghini, il quale, in base a concessioni fatte dal pontefice alla fabbrica di S. Pietro avocò a sé tutta la materia e tutte le cause relative a queste revisioni sovrapponendosi al tribunale già istituito, nonostante i tentativi del vescovo di evitare questo nuovo attacco alla sua autorità.

Un regolamento dei rapporti fra le due giurisdizioni, del tribunale episcopale e del commissario, fu sancito da Pio V nel settembre 1570 con il concedere al commissario tutte le cause che non fossero già iniziate nel tribunale vescovile: questo però significava soltanto il graduale esaurimento di quest'ultimo senza un chiarimento definitivo. Si arrivò anzi ad un procedimento contro gli stessi giudici ecclesiastici, nel maggio 1571, e alla avvocazione di tutte le cause da parte del commissario stesso.

Forse proprio perché Bologna era stata l'unica diocesi in cui si era tentata l'esecuzione integrale del Tridentino anche in questo campo, l'esperimento era stato avversato e si era provveduto a trasformare l'iniziativa episcopale in una nuova forma di fiscalismo statale.

Altro nodo che si venne formando nel filo dei rapporti tra vescovo e governo pontificio durante gli ultimi anni del pontificato di Pio V fu quello nato da un caso particolare attinente direttamente al governo pastorale del Paleotti, cioè dal rifiuto da parte di un canonico della cattedrale di obbedire a ordini di riforma. Già nel 1566 il vescovo aveva cercato di ricondurre alla residenza gli ecclesiastici bolognesi, che soggiornavano a Roma con incarichi minori nella curia, trovandosi, tra l'altro, fra questi alcune delle persone più preparate e data l'impossibilità in cui si trovava la diocesi di stipendiare altri collaboratori estranei, per le ristrettezze finanziarie. Fra questi era Giovan Francesco Cannobio, appartenente ad una del-

le più influenti famiglie bolognesi e dotato di forti appoggi in Roma: questi ritornò a Bologna in uno degli anni successivi — forse solo nel 1569, poiché non si ha precedentemente alcuna notizia — ma per assumere la guida dell'opposizione del clero al vescovo.

Lo scandalo scoppiò quando il Paleotti, radunati i canonici in vescovado il 25 novembre 1569, comunicò che in base ai principi del Tridentino e al decreto specifico del concilio provinciale di Ravenna<sup>26</sup> i canonici-sacerdoti dovevano, nelle festività principali, celebrare essi stessi, con turni opportuni, la messa solenne; avrebbero adempiuto alle funzioni di ministri del celebrante gli altri canonici non costituiti nell'ordine presbiterale: «Cui R.mo D.no concorditer ab omnibus fere responsum: quatenus humana fragilitas patitur. Quare R.dus D. Joannes Franciscus Canobius post haec, caeteris canonicis tacentibus, appellavit se ad S.mum D.N. et petit copiam a Caesare Beliosso curiae episcopalis Bononiae notario de praedictis omnibus, coram testibus dicta die rogato». Il *Liber secretus* del capitolo rivela che questa opposizione isolata del Canobio fu poi il giorno successivo con improvviso mutamento d'opinione adottata dal capitolo il quale decide a maggioranza di interporre appello contro il precetto del vescovo: di fronte all'opposizione al suo precetto, questi fa leggere dal suo notaio il breve in cui Pio V gli aveva concesso nel gennaio precedente facoltà amplissime di riforma, anche sui capitoli, facoltà che il Paleotti aveva ritenuto opportuno sino ad allora non far valere per amore di concordia; in base a questo breve i canonici si sottomettono pur con proteste e malcontento. Solo il Canobio presenta l'appello contro il precetto del vescovo al governatore Giovan Battista Doria, il quale, pur trattandosi di una causa non solo ecclesiastica ma prettamente di riforma, fissa una udienza per la discussione della causa. Questa doveva forzatamente significare la fine della tre-

<sup>26</sup> Concilio Tridentino, Sessione XXIV c. 12 de rel. (*Conciliorum Documentorum Decreta*, pp. 742-43); Concilio Ravennatense *De Dignitatibus et canonicis*, cap. IV (Mansi, 35, pp. 626-27).

gua che il Paleotti si era imposto nei suoi rapporti con il governatore. Come in occasione di altri simili incidenti, egli informa anzitutto l'organo costituzionale competente, cioè la congregazione del Concilio, rivolgendosi al cardinale Alciati<sup>27</sup>:

... Io mi credevo che simili cose havessero da essere rivedute da N.S.re o dalla Congregazione del Concilio deputata a questo, et pare cosa assai strana che uno auditore del governatore debba essere giudice et revisore delle cose fatte da un cardinale vescovo alla sua residenza in esecuzione delle cose del Concilio et che ha Breve amplissimo da S.S.tà di poter correggere, reformare etc.; niente di meno, se così è di giustizia, o di mente di S.B.ne io mi rimetto. Ne ho voluto avisare V.S. Ill.ma acciò ella mi commetta quello ho da fare, ch'io sono per obedire.

Il 17 dicembre, giorno fissato per l'udienza, il governatore decise di accettare l'appello ma riconobbe la competenza della congregazione del Concilio a cui rinviò la causa, chiedendo però al vescovo di sospendere ogni esecuzione. Scrivendo questo al cardinale Morone, il Paleotti pone giustamente il problema che il governatore non può essere l'arbitro nei rapporti tra il vescovo, le congregazioni romane e il papa: ciò avrebbe significato sottrarre completamente il clero all'autorità dell'Ordinario; disposto a sopportare tutto il resto, su questo egli non può tacere. A tutto ciò si aggiunge, negli stessi giorni, l'ordine partito dal cardinale Bonelli e trasmesso al governatore di aprire un'inchiesta giudiziaria su un cappellano del vescovado a proposito di una commissione affidatagli proprio dal vescovo stesso. Ancora una volta la misura era colma. È insopportabile, scrive il Paleotti, «che un vescovo et sui capellani di casa siano tradutti per li palazzi pubblici, et fra il suo popolo per sospizione di falsità». Al Bonelli egli ricorda che, se non altro, è consuetudine procedere con un certo riguardo contro un cardinale; con altri egli si scusa di dover riprendere per obbligo di coscienza una difesa della sua opera, costretta dalle prevaricazioni al-

<sup>27</sup> G. Paleotti al card. Francesco Alciati, 10 dicembre 1569.

trui; al pontefice chiede fermamente provvedimenti immediati<sup>28</sup>:

Io mi trovo qui alla mia Chiesa, dove desidero in quello ch'io posso secondo il debito mio, di procurare il servizio d'Iddio et utile di queste anime, eseguendo gli ordini santi di V. Beatne. Hora s'io non posso emendare uno mio canonico solo tra tutti gli altri canonici disobediente, et d'altro canto li miei sacerdoti di casa et tacitamente io sia publicato per li palazzi et città per falsario, non so che mi potere operare in questo luogo, si come V.S.à potrà intendere da mons. di Bagnarea [U. Locato], et suplico V. Beatne (raccomandandole la dignità de suoi vescovi)<sup>29</sup> haver raccomandata per il giusto questa dignità episcopale, ch'ho ricevuta da lei, la quale Dio longamente conservi...

Questa volta il provvedimento fu preso, nel caso particolare del rifiuto del canonico Cannobio, con immediatezza. Per intervento di mons. Locato, commissario del S. Officio, fu spedito da Roma un breve pontificio ingiungente particolarmente al Cannobio di obbedire al precetto sulla celebrazione delle messe. Al canonico ribelle non restò altro che chiedere perdono, il 23 dicembre, prima privatamente al vescovo poi in pieno capitolo. Ringraziando il Locato, al cui intervento presso il papa era dovuta questa rittrattazione, il Paleotti esprimeva la speranza che ciò costituisse l'inizio di un nuovo periodo, nel quale la protezione da parte delle autorità romane dell'opera del vescovo avrebbe aperto felici possibilità di riforma. Ma che non ci si potesse limitare a risolvere questo caso particolare era ben chiaro al Paleotti, il quale, in una minuta precedente allo stesso Locato che probabilmente non fu mai effettivamente spedita, così scriveva analizzando le cause di tutte le difficoltà mossegli nel suo governo episcopale<sup>30</sup>.

Questo crederò sia causato perché già longo tempo dolendomi io di molte cose simili, mere ecclesiastiche, che io non posso eserci-

<sup>28</sup> 17 dicembre 1569.

<sup>29</sup> Parole cancellate nella minuta.

<sup>30</sup> G. Paleotti a mons. Umberto Locato, 21 dicembre 1569.

tare et che si concedevano dal governatore licenze di festeggiare giorni non comandati et negli giorni di feste licenze di far comedie di canta in banchi, di cingari che tuttavia durano per il contado et assassinano i poveretti, et di molte altre cose, fu scritto a Roma che io volevo fare il padrone di Bologna et fu proposta quella invenzione così gentilmente che da all'ora in qua quando io ho tentato qualche cosa per questo mio governo et che il governatore si sia opposto, sempre io sono stato rebuttato senz'altro, così che io credo di potere dire con verità che forse non sia mai stato alcun vescovo et cardinale con manco autorità de suoi superiori di quello che sono stato io al tempo di questo governatore, et non so perché; considerando massimamente che io ho lassata Roma, dove harei creduto con buona gratia di S. Beatne potermi fermare, si come stanno tanti altri cardinali, et più tosto ho voluto confinarli qui con quella intenzione et desiderio che Iddio sa per servire a lui, all'anima mia, et S.S.à et nientedimeno vedo sempre le cose più deteriorarsi, si come ancora mi è accaduto molte volte che avisando qualche cosa per beneficio publico, come pare sia officio di vescovo, è stato sempre interpretato che io lo dica per livore et per disegno che si mandi qui un altro governatore, quasi che a me importi molto che sia questo o quello governatore dummodo annuntietur Christus...

In effetti era proprio vero che poca importanza aveva la persona particolare del rappresentante temporale della Santa Sede: ciò che incuteva timore a Roma era l'idea che il vescovo voleva «far da padrone» a Bologna, così come a Madrid si temeva che il Borromeo volesse «far da padrone» a Milano e si tentava di diminuirne l'autorità e il prestigio. Non per nulla negli stessi giorni il Paleotti scriveva a mons. Castelli, braccio destro dell'arcivescovo milanese<sup>31</sup>:

...si che vede V.S. che non solo dalli seculari, ma etiam nelle terre ecclesiastiche ci sono impedimenti et grandi perché il vescovo non possi fare l'officio suo, ma spero ch'Iddio ci provvederà...

Nel gennaio del 1570 Giovan Battista Doria fu esonerato dalle sue funzioni di governatore con l'ingresso in Bologna del nuovo cardinale legato Alessandro Sforza. Il

<sup>31</sup> G. Paleotti a mons. Giovan Battista Castelli, 19 dicembre 1569. Cfr. Prodi (b) e (f).

vescovo condivise le speranze della città sul buon inizio del nuovo governo. In effetti nei rapporti tra il cardinale Sforza, il suo vice-legato — esercitante le funzioni del precedente governatore —, Alticozzo Alticozzi, e il vescovo non vi furono ostacoli di rilievo. Ma le ombre di fondo rimasero.

Un chiarimento definitivo il Paleotti pensò di ottenerlo quando a Pio V successe sul soglio pontificio il bolognese Ugo Buoncompagni. Dopo il conclave avvenuto nel maggio 1572, il vescovo di Bologna rimase in Roma alcuni mesi, sino a metà ottobre per seguire da vicino, insieme a Carlo Borromeo, i primi passi del nuovo pontefice: alcuni accenni contenuti in diverse lettere fanno pensare ad una loro azione comune per la riforma. In questi mesi il Paleotti cercò anche di impostare nuovamente e globalmente il problema dei propri poteri episcopali. Egli ottenne nuove ampie facoltà di riforma, contro ogni privilegio e dispensa, ma, conscio già, come si è visto, della relativa utilità di queste concessioni, il suo obiettivo principale fu di ottenere una chiara decisione pontificia sui punti giurisdizionali controversi: ancora una volta però su questo piano il suo tentativo fallì. In seguito ad un accordo orale con Gregorio XIII il Paleotti compilò un memoriale di 25 punti a sostegno della giurisdizione ecclesiastica, memoriale che fu consegnato, corredato ogni punto con riferimenti alla legislazione e alla trattativa canonica, nel dicembre 1572 al cardinale Alciati il quale — secondo l'accordo — lo trasmise al pontefice accompagnato dal suo parere sui singoli punti. Il testo dei punti sottomessi al giudizio di Gregorio XIII coincide solo nella seconda parte, dal 15 in poi, con quello sottoposto nel 1569 a Pio V, sull'indicazione dei giorni festivi, l'affissione di citazioni alle porte delle Chiese, i procedimenti contro le persone ecclesiastiche, etc. Diversa è invece l'impostazione generale e tutta la prima parte, la quale è imperniata sul problema del *privilegium fori* considerato da un punto di vista puramente giurisdizionale per la rivendicazione al tribunale ecclesiastico di tutte le

cause anche miste ed anche delle cause su materia profana ma aventi connessione con persone ecclesiastiche. Mentre nel memoriale presentato a Pio V tutti i problemi erano presentati direttamente dal punto di vista delle preoccupazioni pastorali, qui si tende invece ad ottenere prevalentemente la delimitazione delle sfere delle due giurisdizioni da un punto di vista processuale e di foro, come si deduce dalla lettura dei primi quattordici punti:

- Ad tollendam in posterum omnem occasionem dissensionis et alterationis inter episcopos bononienses et gubernatores quoad eorum iurisdictiones et unicuique ius suum tribuatur, ac pax et concordia inter eos et eorum officiales perpetuo servetur, supplicatur Sanctitati Vestrae ut velit declarare quae pertineant ad cuiusque forum et praeserim articulos infrascriptos super quibus saepe oritur disputatio, dicatur enim pro parte episcoporum haec omnino, comprehendendi super eius iurisdictione:
- 1 - Quod clericus si est reus non conveniatur a laico nisi in foro ecclesiastico etiam pro bonis patrimonialibus et prophanis.
  - 2 - Quod clericus etiam si est actor conveniat laicos in foro ecclesiastico tantum pro causis civilibus quam criminalibus stante inveterata consuetudine ultra centum annos.
  - 3 - Si clericus et laicus sint actores et conveniant laicum unum vel plures super causa civili individua tunc causa cognoscatur in foro episcopali.
  - 4 - Si clericus et laicus sint rei tunc coram iudice ecclesiastico tantum conveniantur quando causa est civilis et individua.
  - 5 - Quod clericus spoliatus a laico possit semper pro causa restitutionis spoli coram episcopo convenire spoliatorem.
  - 6 - Quod laici tenantur episcopum adire pro obtinenda absolute a iuramento et coram ipso etiam litigare occasione dictae absolutiois obtentae, sive agatur de validitate iuramenti super contractu adhibiti, vel ad dicti contractus iurati, vel observationem sive ad eiusdem rescissionem.
  - 7 - Quod laici non prohibeantur prorogare iurisdictionem episcoporum.
  - 8 - Quod coloni episcopatus Bononiae non possint alio foro conveniri quam in foro episcopali pro causis civilibus stante consuetudine immemorabili.
  - 9 - Quod in causis civilibus fori servetur preventio.
  - 10 - Quod familiares et ministri episcoporum non possint conveniri nisi coram episcopo, qui possit aliis magistratibus in eorum causis inherere eosque cogere ut ad episcoporum forum remittantur.
  - 11 - Quod condemnati in foro episcopali ab alio non valent affidari per salvum conductum nisi de consensu episcoporum.

12 - Quod clerici beneficia obtinentes vel incedentes in habitus clericali et privilegio fori gaudentes iuxta concilium sess. 23 c. 6 non possint cogi sine licentia episcopi per laicum ad testificandum in causa criminali ubi etiam sanguinis poena non irrogatur, et tanto magis si dicta sanguinis poena veniet irroganda.

13 - Quod ordinario non detur in adiunctum Rota vel alii iudices, qui non sint ecclesiastici sed si opus sit eidem dentur assessores.

14 - Quod episcopus procedat contra concubinarios tam clericos quam laicos nec non contra concubinas clericorum, ac etiam contra quascunque meretrices ratione peccati et publicae honestatis.

Un attento esame di questi punti fa nascere l'impressione che persa la speranza di ottenere nello Stato pontificio un rapporto diverso e di collaborazione tra governo religioso e civile, il Paleotti si sia spostato sul piano dei rapporti e delle tensioni che stavano già manifestandosi in ambito giurisdizionale tra i vescovi e gli altri stati sovrani. In qualche modo egli finisce con il convincersi che anche lo Stato della Chiesa è uno Stato laico e che quindi non gli resta altro da fare che il trincerarsi nella difesa di una propria sfera d'influenza e giurisdizione, ben delimitata da una precisa casistica. Non credo che siano stati senza influxo su questo mutamento i rapporti che il Paleotti ebbe con il Borromeo — reduce dai primi gravi conflitti con il governo spagnolo — nei diversi mesi che essi passarono insieme a Roma: anche se non vi è alcuna prova precisa dell'intervento del Borromeo nella preparazione di questo memoriale, è certo che i due vescovi discussero insieme i problemi più generali della Chiesa e delle loro chiese in particolare. Ma Gregorio XIII, come non sostenne certo nel 1573 il Borromeo nella recrudescenza del conflitto che lo opponeva al nuovo governatore spagnolo Luis Requesens, tanto più si astenne dal prendere posizione nei riguardi dei punti proposti dal vescovo di Bologna, nonostante questi fossero stati quasi tutti — con certe attenuazioni alcuni — convalidati dall'autorità dell'Alciati, il massimo dei canonisti romani.

Anche con il nuovo pontefice era impossibile, sia pur per diversi motivi, arrivare ad un chiarimento: alla durezza e al centralismo di Pio V era subentrata la flessibilità e la

diplomazia di Gregorio XIII, ma questi era ben deciso a cercare con trattative un accordo con gli Stati secolari che garantissero l'autonomia e la giurisdizione ecclesiastica: in questo senso qualsiasi decisione formale presa all'interno dello Stato pontificio poteva essere compromettente perché o sarebbe stata un riconoscimento pieno e incondizionato dell'autonomia dei vescovi secondo i canoni tridentini (cioè che indubbiamente era visto pericoloso per la politica interna dello Stato pontificio) o avrebbe compresso e circoscritto l'autonomia ecclesiastica, prestandosi quindi a divenire uno strumento dialettico nelle mani della diplomazia degli Stati secolari che avrebbero dimostrato facilmente che il pontefice conduceva in concreto sul proprio territorio una politica del tutto analoga o più avanzata della loro<sup>32</sup>. Il silenzio era l'unica via che il pontefice poteva seguire nei problemi bolognesi, cercando di intervenire caso per caso senza generalizzare il problema a livello giurisdizionale.

Gli interventi caso per caso si rivelarono più complessi ed incerti che non nel periodo precedente anche perché l'origine bolognese del Buoncompagni supponeva un intreccio di rapporti tra questi e la classe dirigente cittadina, rapporti che potevano rendere più difficile, anziché semplificare, l'esercizio concreto dell'autorità del vescovo.

Il vescovo di Bologna ebbe alcuni anni di pausa nelle controversie con l'autorità pubblica per la nomina a governatore, alla fine del 1576, del suo grande e vecchio amico Giovanni Battista Castagna, il futuro Urbano VII<sup>33</sup>. Questi, appena arrivato, si recò in vescovado a passare una serata con il Paleotti e il vescovo dovette manifestare in quell'occasione la sua gioia per la nomina, ritenuta, dopo le perplessità e i timori del primo momento, mezzo voluto da Dio per la composizione dei contrasti e per l'inizio di un periodo veramente nuovo per il governo

<sup>32</sup> Sulla politica di Gregorio XIII in particolare nei confronti della Spagna v. Catalano (b), pp. 195-240; Prodi (b), pp. 195-240.  
<sup>33</sup> Vedi Prodi (c), I, pp. 64-66.

spirituale e temporale di Bologna; così infatti egli si esprimeva alcuni giorni dopo inviando al Castagna alcuni suoi pensieri sulla persona e le funzioni del governatore. Egli prega di accettarli, anche se debole cosa, perché basati sull'esperienza e conclude con un'affermazione di principio sull'illuminazione divina che pervade tutto ciò che di buono vi è nell'esperienza e nella ragione umana, affermazione che doveva riuscire particolarmente cara al Castagna perché, sulla base della loro comune formazione umanistica, tentava il recupero di un rapporto di collaborazione tra i due poteri, temporale e spirituale, al servizio dell'unico e unitario ordine del creato:

«Oltre che se bene vogliamo considerare quanto ci è di buono et vero in questo mondo, tutto scaturisce da quella vena indeficiente della sapienza divina, diffusa per varie maniere d'ingegni et intelletti umani, i quali come scuoprono in alcun loco qualche rivolo fruttuoso, debito loro è di offerirlo al giusto padrone del thesoro, et a suoi ministri, come cooperatori suoi nella grande amministrazione di questo mondo.

Già altre volte nell'ambiente del vescovado si era pensato a compilare memoriali che avrebbero dovuto servire come guida spirituale all'azione dei governatori, ma essi erano rimasti allo stadio astratto, quadri di un «governatore ideale» in realtà inesistente; ora si poteva sperare che questo ideale potesse divenire concreto, impersonificarsi nel nuovo governatore. Il «Memoriale» per il Castagna si presenta diviso in sei parti. *Della persona sua*: santità e vita di devozione privata e pubblica, senza confondere i due campi (eleggerà un confessore «quale non s'habbia da intingere in maneggi di faccende et di raccomandationi se non in qualche caso che la charità necessariamente lo richiedesse»), formando un consiglio di persone esperte. *Della sua famiglia e Del palazzo*: cura della moralità e della religiosità dei familiari e dei ministri, lotta alla corruzione e agli abusi, cura particolare per i poveri carcerati. *Del governo della città*: Bologna dovrebbe poter essere d'esempio a tutti i governi secolari del mondo; vi siano pochi bandi ma fatti osservare rigorosamente e con giusti-

zia assoluta senza alcuna parzialità nei riguardi della nobiltà: «Con li SS.ri Quaranta et altri gentilhuomini procedere sempre con parole cortesi et honorate, ma nelli facti non mancare punto alla giustizia, massime essendovi molti che mal volentieri pagano li debiti loro»; preoccuparsi della riforma dello Studio, della limitazione del lusso e delle feste, delle cautele nel periodo della peste e anche della crisi che incombe su un settore fondamentale della vita economica cittadina minacciando disoccupazione e miseria: «Informarsi bene sopra le cose dell'arte della lana, che è membro principale di questa città, sotto il quale si nutriscono infiniti poveri, ma spesso è fraudato con vie indirette, et col mantello da gentilhuomini, se bene hanno li mercanti li loro statuti et provisioni, et pene»; un solo punto tocca i problemi giurisdizionali, facilmente risolvibili — è detto — in clima di concordia e collaborazione: «Che li suoi officiali tenghino sempre buona convenienza con quelli del foro ecclesiastico et che in alcuni casi che hanno annesso certo che di ecclesiastico, se bene spettano de iure al foro suo, però avanti la absolute remetterli per la benedictione al vescovo...». *Del governo della diocesi*: combattere i banditi che infestano le montagne, obbligare i podestà a risiedere, visitare personalmente i luoghi più importanti: «Seria opera di gran pietà il procurare che li contadini fossero sollevati da qualche gravezza se si può, poiché si querellano molto et sono molto aggravati<sup>34</sup> onde seria cosa da intenderla bene». L'ultima parte, *Delle cose di Roma spettanti al suo governo* riassume in poche frasi esperienze personali dolorose:

Presupponersi per fermo che seranno continuamente scritti a Roma a minuto non solo tutte le azioni sue, ma altre cose ancora che non havrà né fatte né pensate, et che il bene si estenuerà, il male quando ve ne fosse si amplificherà; et che continuamente ci sarà un flusso et riflusso di memoriali terribili et venti di ciacchie vehementissime, tal che ella in questo pelago tempestoso, fissando

<sup>34</sup> Nella minuta, poi cancellato: «oppressi, non dico ingiustamente».

gli occhi alla tramontana celeste non dovrà punto smarrirsi, anzi come pietra stabile che non si frange dalle onde adersere, ma più tosto refrange esse, confidarsi nel Signor suo che l'ha posta in questo maneggio, che sicura et felice la levarà dal naufragio, et la condurrà all'eterna tranquillità, che Dio gli ne presti grata.

In realtà il Castagna non poté resistere alle «onde avverse» che poco più di un anno, e fu sostituito — sembra per l'accusa di debolezza nel governo — nel 1578. Dopo la sua sostituzione le cose peggiorarono, rapidamente facendo arrivare ancora al limite di rottura i rapporti tra il vescovo di Bologna e la Santa Sede.

Gli ultimi anni del pontificato di Gregorio XIII furono caratterizzati dalla ripresa di una forte azione — sia pur infruttuosa — condotta particolarmente per colpire il brigantaggio e l'anarchia diffusa in vari territori dello Stato della Chiesa<sup>35</sup>. Già lo stesso Paleotti aveva notato l'aggravarsi e il diffondersi del fenomeno del banditismo e chiesto provvedimenti immediati per restaurare l'ordine pubblico, quasi inesistente. Ma i provvedimenti che vennero presi non furono certo nella direzione da lui desiderata. Fu inviato a Bologna un cardinale legato, Pier Donato Cesi (che era già stato vicelegato in Bologna del cardinale Borromeo), con facoltà ufficiali e simili a quelle dei suoi predecessori, amplissime cioè anche nel campo degli affari ecclesiastici ma contenenti la clausola condizionale specificante che in esse non si voleva derogare al Tridentino. Il Cesi però ricevette in un secondo tempo oltre alle ufficiali, registrate nella cancelleria del Reggimento di Bologna, altre facoltà speciali, conferite mediante lettere pontificie, consistenti principalmente nel potere di procedere direttamente contro le persone ecclesiastiche e nel principio della prevenzione fra i due fori, cioè nell'attribuzione della causa all'autorità presso cui o da cui essa era stata aperta, senza alcuna considerazione per la materia stessa della causa e per le persone coinvolte<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Pastor (a), IX, pp. 775-84.

<sup>36</sup> Sui poteri e le facoltà dei legati e governatori di Bologna per il

Il Paleotti scrisse a Roma al cardinale nipote Filippo Buoncompagni un'energica protesta: se per singoli casi egli aveva accettato in passato di rinunciare ai propri diritti, non poteva rimanere silenzioso di fronte a questo atto che sopprimeva in pratica la giurisdizione ecclesiastica, contro le norme del Tridentino. Al concilio egli si richiama chiedendo di «cercare rimedio acciò io possa per l'avvenire esercitare questo ufficio con qualche più dignità et maggior frutto forsi di quello che ho fatto sin hōra»; il legato ha declinato ogni responsabilità, mostrando la lettera papale «la qual littera S.S.Ill.ma ha messo molto bene in pratica, facendo pigliare, et menare tra sbirri, pubblicamente, et carcerare diversi preti in varii tempi, secondo l'occorrenza, senza ch'io n'habbia saputo cosa alcuna»; si modificano le disposizioni per i giorni festivi e si permettono commedie lascive contro il parere del vescovo; questi non ha il potere di riformare certi monasteri «di suore incorrigibili» e di castigare canonici insolenti e sediziosi; tutti i tentativi di riforma di decenni rischiano di andare perduti perché l'opinione diffusa è che Roma non appoggi il vescovo<sup>37</sup>.

... pare ci sia un concetto universale che le cose mie episcopali siano così poco favorite, laonde chi vuol far male pare che ogni giorno più singagliardisca, forse col sentire che così habbiano elle poco credito, il che potendo facilmente nascere da alcuno mio difetto havrò da lei per somma grazia che m'avisi d'alcuna cosa in particolare, per poter emendare quello che sia di bisogno.

Il Paleotti inviava a Carlo Borromeo copia della lettera al Buoncompagni e un suo tentativo di compromesso, «Modo che pareia s'havebbe da osservare nella giurisdizione criminale tra il foro ecclesiastico et secolare», per avere l'autorevole parere e l'appoggio dell'arcivescovo milanese. Nella scrittura allegata, in sei punti, egli chiedeva

Cinquecento e per il primo Seicento, v. le tesi di laurea di M. Ferretti e A. Manfredini.

<sup>37</sup> G. Paleotti al card. Filippo Buoncompagni, 15 novembre 1581.

che le facoltà del legato fossero ricondotte «ad terminos concilii Tridentini»; il papa con lettera privata avrebbe potuto concedere il potere di procedere, incarcerare e punire singole persone ecclesiastiche «ma che il vescovo anch'esso ne fosse avvisato per sapere de suoi prei quello che passa»; un chierico colto in flagrante poteva essere arrestato dal potere secolare, ma consegnato poi al foro ecclesiastico, salvo particolare ordine contrario del papa; per la citazione degli ecclesiastici come testimoni doveva esserne richiesto il permesso al foro ecclesiastico, il quale sarebbe stato tenuto a concederlo quando non vi fossero irregolarità; «nella causa grande», cioè nella istruttoria particolare sulle malefatte del conte Girolamo Pepoli, ordinata con un breve pontificio, il legato avrebbe potuto valersi dei poteri straordinari, in deroga alle facoltà ordinarie. Queste proposte trovarono la piena approvazione del Borromeo, ma ciò servì a poco perché esse non furono prese a Roma nella minima considerazione, anzi forniscono lo spunto per una definitiva liquidazione della questione. Con il ricorso al capzioso argomento circa la qualità di vescovo del legato stesso — in effetti era vescovo della diocesi di Narni — e soprattutto con il richiamo alla volontà del papa, la breve e secca lettera di risposta del cardinale Buoncompagni toccava il limite dell'arbitrio<sup>38</sup>:

Essendo il S.or cardinale Cesi ordinario ancor lui, a S.S.à non par bene che ci habbi da essere differenza alcuna di foro secolare et ecclesiastico et però ella potrà acquietarsi, et tanto più dovrà farlo, quanto che è stata fatta certa da S.S. Ill.ma di haver quella lettera di mano propria di S.B.ne in questo particolare, riputando il tutto essersi fatto a fin di bene et non per levar a lei punto della dignità et reputazione sua.

La clericalizzazione dell'apparato statale viene quindi richiamata in modo esplicito dal cardinal nipote per giustificare lo svuotamento di potere della gerarchia ecclesiastica ordinaria.

<sup>38</sup> Filippo Buoncompagni a G. Paleotti, 22 novembre 1581.

Altre lettere, simili a questa sulla giurisdizione, respingevano le altre richieste su punti minori avanzate al Buoncompagni dal Paleotti. A questi non rimaneva quindi altra possibilità che sfogarsi ancora con il Borromeo sugli impedimenti dei vescovi nello Stato della Chiesa<sup>39</sup>:

...et in vero a me havriano potuto soddisfare con una lettera sola negativa in omnibus si come sono state tutte queste. V.S. Ill.ma vede quello che può succedere dove sono due capi, o per dir meglio dove è un vescovo con la mitra sola senza il pastorale. Io però non voglio mancare in tanto né abbandonare in parte alcuna l'ufficio mio episcopale in quello che potrà essequire, dissegnando a settembre seguente se piacerà a Dio trasferirmi a Roma per tre o quattro mesi...

**Vescovo con la mitra sola senza il pastorale.** Questa è secondo il vescovo di Bologna la sua posizione dello Stato della Chiesa, ben più dura di quella dei vescovi degli Stati secolari nei quali la separazione delle giurisdizioni può portare sì ad una limitazione e compressione dell'autorità episcopale, ma non ad un suo svuotamento dall'interno, come avveniva con la riunione di potere temporale e spirituale nelle mani dei legati pontifici: il problema con il passare degli anni invece di attenuarsi si era andato sempre più delineando nei suoi termini ultimi e di fondo ed era destinato ad assumere negli ultimi due decenni dell'episcopato del Paleotti contorni sempre più marcati.

L'uomo che fu eletto al soglio pontificio nel conclave dell'anno 1585 era però fra Felice Peretti da Montalto, Sisto V: se le impostazioni di questo pontefice furono radicalmente opposte agli ideali che muovevano il Paleotti rispetto al governo della Chiesa universale, lo furono ancor più rispetto al governo dello Stato pontificio nei rapporti con la giurisdizione episcopale. I poteri straordinari concessi con lettere particolari da Gregorio XIII al cardinale Cesi furono da Sisto V generalizzati ed incorporati nelle facoltà ufficiali concesse ai cardinali legati Antonio

<sup>39</sup> G. Paleotti al card. Carlo Borromeo, 29 novembre 1581.

Maria Salvati (maggio 1585), Enrico Gaetani (agosto 1586), Alessandro Peretti da Montalto (ottobre 1587): fu affermato soprattutto il principio della prevenzione fra i due fori e la competenza del tribunale secolare su tutte le cause più gravi per le quali poteva essere comminata la pena capitale.

Questo significava la completa abolizione della giurisdizione ecclesiastica perché tutte le cause, in pratica, sotto pretesto o con ragione di gravità, venivano avvocate dai ministri secolari: non si trattava più soltanto di soprusi particolari, ma di una completa e generale abrogazione delle norme tridentine. Vani sono i richiami al concilio e le proteste del Paleotti. Ci sono pervenute quelle inoltrate in occasione della nomina del legato Gaetani e quelle di alcuni anni dopo per i ripetuti arbitrii dei vicelegati Ortavio Bandini e Annibale Rucellai durante una seconda legazione del cardinale Montalto. Ma è ormai inutile soffermarsi su episodi particolari.

Un anno circa dopo la morte del cardinale Paleotti, in occasione del passaggio di Clemente VIII da Bologna nel novembre 1598, veniva composto dall'arcivescovo successore un «Memoriale di molte cose alle quali si desidera che da N.S.re sia provisto alla sua venuta in Bologna per conservazione della giurisdizione archiepiscopale». Questo memoriale fa il punto della situazione alla fine del Cinquecento in modo talmente chiaro che è opportuno lasciar parlare il documento nella sua interezza:

Prima si presuppone ch'al tempo della santa memoria di Pio V et Gregorio XIII ne' brevi delle facoltà concesse a i legati di Bologna, sempre fu posta in fine questa clausola:

«Volumus autem quod per praesentes nihil quod praedictio concilio Tridentino repugnet, vel ordinatis locorum in aliquo prejudicet, tibi concessum censatur, prout concedere non intendimus. Nulli etc. Datum etc.».

Quando poi cominciò a crescere l'insolenza de' banditi fu parimente accresciuta, et da Gregorio XIII nel fine del suo pontificato et dal santissimo papa Sisto V, la facoltà di poter procedere anco contro gli ecclesiastici d'ogni qualità et in altre cose proprie della giurisdizione ecclesiastica come si può vedere da i brevi sopra (i)ò spediti.

Ora che per Dio gratia è cessata questa peste de' furusciti si supplica N.S.re che nelle nuove legationi voglia ridurre tutte le facoltà ad terminos et decreta concilii Tridentini, ponendone la suddetta clausola *Volumus* atteso che stando le facoltà nel modo che stanno pretendono i legati e vicelegati d'essere vicarii generali di Sua Beat.ne et perciò procedono indistintamente per ogni causa contro i preti, tanto come principali quanto come testimoni, mandandoli a pigliare, sino alle proprie chiese curate ancora, da i sbirri che li conducono ligati come cani, a lassa, per le pubbliche strade della città et contado et per le piazze in grandissimo vilipendio dell'habito clericale, della giurisdizione archiepiscopale, universale scandalo et danno notabile delle anime, alla cura delle quali non si può provvedere facendosi il tutto senza saputa dell'ordinario.

Di più quando occorre che qualche contumace della Corte si serra nelle chiese, quivi lo fanno pigliare, contravenendo alla bolla dell'immunità ecclesiastica et ad una lettera scritta sopra di ciò d'ordine di N.S.re dal signor card.le Alessandrino bo.me.: i quali dui casi apportano mal esempio a i prencipi circonvicini ne i stati de quali pare che siano trattati meglio gli ecclesiastici et osservata l'immunità più di quello che si fa nel stato ecclesiastico.

Con tutto ch'ogni anno nella sinodo diocesana si deputino i giudici sinodali, a quali conforme al sacro concilio di Trento si devono commettere l'appellazioni delle cause ecclesiastiche, non di meno le commettono sempre a i loro auditori, o ad alcuno degli auditori della Ruota, che sono meri laici; admettono ancora le appellazioni da ogni decreto interlocutorio nelle cause civili quali levano dall'ordinario anco in prima istanza. Il che risulta in maggior dispendio de' litiganti et poca reputazione della giurisdizione ecclesiastica, massime interponendosi le appellazioni dalli ordinari.

Singieriscono nel comandare nuove feste, oltre quelle che si trovano stabilite nel calendario, cosa ch'oltre torna in notabilissimo danno degli artefici et poveri della città, et in pregiudicio della giurisdizione ecclesiastica toccando all'ordinario il comandare le feste secondo il Concilio.

Pretendono anco autorità ne' monasteri di monache ponendo talvolta in essi donne maritate o vedove, per causa di liti, senza participatione dell'ordinario, da che ne nascono poi molti disordini; segnano anco licenze d'andare a parlare a monache.

Danno qualche volta licenza a poveri, che ben spesso ne sono poco meritevoli, di cercare elemosine per le chiese et per la città et diocesi, ordinando anco talhora che siano raccomandati alle prediche et messe. Et inoltre danno licenza di far fiere e mercati contro gli editti archiepiscopali e di lavorar le feste, quando ne sono ricercati, permettendo giochi nelle piazze et vie pubbliche i giorni festivi di ciarlatani et cantainbanchi, mentre si dicono di divini officii, con gran disturbo d'essi. Fanno leggere et affiggere

per la diocesi, nelle chiese et ne sagrati, bandi, monitorii, comandamenti et citationi; cose che sono contro il culto divino et pregiudiciali alla giurisdizione ecclesiastica che perciò resta vilipesa, alle quali tutte si supplica instantissimamente N.S.re a volerci provvedere di particolare et opportuno remedio.

Sarebbe necessaria e interessante a questo punto un'analisi comparativa particolare delle facoltà concesse ai legati e ai governatori dello Stato ecclesiastico nei vari periodi prima del Tridentino e dopo la sua conclusione: ciò esige un'ampia ricerca autonoma. Sulla base di tutta la documentazione raccolta e di uno sguardo alle facoltà concesse dai pontefici ai legati durante tutto il Cinquecento è però possibile tracciare alcune linee fondamentali. I rappresentanti del governo pontificio conservano durante tutto il secolo poteri estesi non solo in *temporalibus* ma spesso con apposite facoltà in *spiritualibus*. Negli anni immediatamente successivi al concilio fu posta prima delle consuete formule finali dei brevi la clausola *volumus* — di cui parla il documento qui sopra riportato — riducendo i poteri concessi nei limiti dei decreti del concilio e con la dichiarazione dei diritti dei vescovi. Ciò non impediva concretamente abusi e inosservanze delle norme del Tridentino, ma conteneva egualmente un'affermazione di principio forte ed inequivocabile. In un secondo tempo questa clausola viene abolita o almeno tolta come solenne proclamazione giuridica e lasciata come puro inciso nel testo delle facoltà «non derogando sacri concilii Tridentini decretis in legatione tua»: formula vacua e senza conseguenze reali dati i poteri specifici concessi nelle facoltà stesse in deroga e contro il Tridentino.

«Stando le facoltà nel modo che stanno pretendono i legati e vicelegati d'essere vicarii generali di S. Beat ne...» si diceva nel *memoriale* del 1598 sopra riportato. Questo è il nucleo della questione: la pretesa dei legati aveva in realtà un solido fondamento giuridico. I rappresentanti del governo agivano in forza di una doppia potestà, temporale e spirituale, ricevuta dal pontefice: non per nulla le intitolazioni stesse dei brevi concedenti le facoltà si

rivolgono al cardinale come «nostro et apostolicæ sedis de latere legato ac pro nobis et Romana Ecclesia in *spiritualibus et temporalibus generali vicario*», formula che, in vigore agli inizi del Cinquecento ed abbandonata per alcuni decenni, viene ripresa sistematicamente nella seconda metà del secolo.

L'autorità dei vescovi nello Stato ecclesiastico era quindi forzatamente più debole di quella dei vescovi sottoposti ai sovrani: questi infatti potevano essere soggetti a pressioni, a limitazioni dall'esterno — basti pensare ai già ricordati continui conflitti del Borromeo con il governo spagnolo — ma quelli si vedevano svuotati dall'interno di ogni potestà pastorale sul piano stesso della giurisdizione spirituale. Sottomettendo le autorità episcopali e puramente ecclesiastiche alle ferree leggi del dominio temporale, il governo pontificio si poneva in certo modo — usando strumenti dei quali nessun altro sovrano poteva disporre — all'avanguardia del processo di secolarizzazione dello Stato moderno, arrivando ad un controllo della vita religiosa quale nessun'altra organizzazione politica poteva raggiungere alla fine del Cinquecento: certo questo era pagato con una posizione equivoca di fondo, con l'uso cioè di strumenti giuridici ecclesiastici e di armi spirituali nella conduzione degli affari di Stato, unicamente e meramente politici.